

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

INDICE:

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 4 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA
- ART. 5 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI
- ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 7 - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 8 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE
- ART. 10 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO
- ART. 11 - PASSI CARRABILI
- ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 13 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
- ART. 14 - APPARECCHI AUTOMATICI PER DISTRIBUZIONE TABACCHI
- ART. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI -AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO
- ART. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA
- ART. 17 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE
- ART. 18 - ESENZIONE DALLA TASSA
- ART. 19 - RICHIESTA RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- ART. 20 - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE
- ART. 21 - SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 22 - REVOCA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONI
- ART. 23 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 24 - ACCERTAMENTI - RIMBORSI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- ART. 25. AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 27 - SANZIONI

ART. 28 - CONTENZIOSO

ART. 29 - PENALITÀ'

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 32 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche regolate dal Decreto Legislativo n° 566 del 28.12.1993.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE -

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. è classificato nella classe V°.

ART. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA -

Presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è unicamente il fatto dell'avvenuta occupazione del suolo pubblico, o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte del singolo, con conseguente sottrazione del suolo stesso all'uso della generalità dei cittadini e ciò indipendentemente dai motivi che hanno determinato tale occupazione della natura dell'uso che può essere fatto di detto suolo, nonché della maggiore o minore intensità di tale uso.

ART. 4 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA -

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Sono esclusi dal pagamento della tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico ed i passi carrabili.

ART. 5 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI -

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI -

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 7 - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA -

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe.

ART. 8 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA -

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui ai precedenti art. 4/5 sono classificate in quattro categorie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 27/10/1994.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art. 13 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma 1 del presente articolo e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE -

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

ART. 10 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO -

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade e passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici ed ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di

pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazione di suolo e sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili quindi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 11 - PASSI CARRABILI-

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso del veicolo alla proprietà privata.

La tassa per i passi carrabili è dovuta dal proprietario del bene immobiliare al quale il passo carrabile serve di accesso alla pubblica via.

Nel caso di un passo carrabile per l'accesso ad un fabbricato con più appartamenti, lo stesso deve essere considerato un bene indivisibile, rientrante nella proprietà comune dei proprietari degli appartamenti; pertanto la tassa di occupazione del suolo pubblico fa carico su tutti i proprietari condomini.

La tassa farà carico all'Amministratore del condominio; nel caso in cui non sia prevista per Legge la nomina dell'Amministratore, la tassa sarà intestata collettivamente e nominativamente ai condomini, e potrà essere notificata a chiunque degli stessi, quale rappresentante dell'intero condominio.

Ognuno dei condomini è tenuto al pagamento per l'intero importo del tributo e potrà rivalersi verso gli altri in porzione alla proprietà di ciascuno.

2) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

3) Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili, e come tali soggetti a tassazione, quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per mt. 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a mt. 1.

4) Per i passi carrai costituiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'Ufficio di Polizia Municipale può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta sull'area antistante agli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria (ridotta fino al 10%)

7) Per i passi carrai costituiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta fino al 10%.

8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

9) assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (art. 44 dal comma 4 al comma 11 del D. Lgs. 507/93)

Art. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) La tassa per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegato alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo delle tasse è determinato in misura forfettaria.

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000= (CINQUANTAMILA), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

4) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da £. 100.000 a £. 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione da £. 20.000 a £. 40.000.

ART. 13 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI -

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua.

2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio È di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionale o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 14 - APPARECCHI AUTOMATICI PER DISTRIBUZIONE TABACCHI -

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici è per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua.

ART. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni., la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

ART. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA -

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, vetrinette, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 17 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DISCIPLINA E TARIFFE -

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 8 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione.

3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 10, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 % per la parte eccedente i 1000 mq.

6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 12 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 % .

7) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50%.

9) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.

10) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a 1/3.

11) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

ART. 18 - ESENZIONE DALLA TASSA -

A norma dell' art. 48 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 19 - RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE -

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta;
- f) la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

Le domande sono sottoposte ai necessari esami e pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale, che indicheranno, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari può richiedere il parere della Commissione Comunale Edilizia sulle domande presentate. La Commissione Comunale Edilizia dovrà esprimersi entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione. Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'Ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza municipale e trasmetterà una copia all'Ufficio Tributi per l'iscrizione a ruolo.

La concessione o l'autorizzazione non può essere ne in parte ne in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedano la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P. S., edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di Legge.

ART. 20 - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n° 11 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno la occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile. E' vietata la subconcessione.

ART. 21 - SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI -

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree oggetto della concessione o dell'autorizzazione, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto dell'art. 22.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 22 - REVOCA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONI -

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferito all'eventuale periodo non usufruito.

Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle Sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzato, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dello stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di Legge.

ART. 23 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA -

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto, nonché direttamente alla Tesoreria Comunale.

3) Per le occupazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire per eccesso se superiore.

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 4 del presente articolo, le occupazioni poste in essere occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 24 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1) Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art.... del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 25 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA -

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 , comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 507 del 15.11.1993, integrato con il Decreto Legislativo 566 del 28.12.1993. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni contenute nei sopracitati Decreti Legislativi.

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE -

1) L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2) L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 27 - SANZIONI -

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

4) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 23 del presente Regolamento le soprattasse di cui ai commi precedenti anno ridotti rispettivamente al 50% e al 10%.

5) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori del 7% per ogni semestre compiuto.

6) Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto alle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1994 N° 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n° 285 (e successive modificazioni).

ART. 28 - CONTENZIOSO -

Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:

a) al competente Direttore Regionale delle Entrate e in seconda istanza, solo dove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a £. 300.000= al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n° 638. Detta procedura resta in vigore fino all'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie;

b) alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, dopo il loro insediamento, alle quali è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n° 546.

ART. 29 - PENALITÀ' -

Le violazioni non sanzionate dagli articoli precedenti saranno soggette alle disposizioni del T.U.F.L. riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento, sono previste a norma dell'art. 56 della Legge 02.07.1952.

La misura della sanzione amministrativa da applicare in sostituzione dell'ammenda di cui al citato art. 296 del T.U.F.L. va da un minimo di £. 50.000= ad un massimo di £. 250.000= giusto il disposto dell'art. 113 della Legge 24.11.1981, n° 689.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI -

Viene abrogato il Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa per l'occupazione permanente del suolo pubblico attraverso passi carrabili, approvato con deliberazione consiliare n° 5 del 06/03./1985, esecutiva ai sensi di Legge.

ART. 31 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507, integrato e modificato con il D. Lgs. 28.12.1993, n° 566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 32 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO -

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.